

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

|  |        |
|--|--------|
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE . . . . .                       | Pag. 1 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII E IX):   |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                       | » 2    |
| AFFARI COSTITUZIONALI (I):   |        |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .                                     | » 4    |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                       | » 6    |
| GIUSTIZIA (IV):  |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                       | » 6    |
| BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):                                   |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                       | » 7    |
| DIFESA (VII):  |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                       | » 12   |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .                                     | » 12   |
| LAVORI PUBBLICI (IX):  |        |
| <i>Stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167</i> . . . . .  | » 13   |
| INDUSTRIA (XII):   |        |
| <i>Rapporti fra ricerca scientifica ed industria in Italia</i> . . . . . | » 14   |
| IGIENE E SANITÀ (XIV):   |        |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .                                     | » 16   |
| CONVOCAZIONI . . . . .   | » 17   |
| RELAZIONI PRESENTATE . . . . .   | » 18   |

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente AMATUCCI.*

Il Presidente comunica che è pervenuta alla Camera dei deputati una lettera con la

quale il Ministero di grazia e giustizia, su richiesta del Procuratore della Repubblica di Roma, prospetta l'opportunità di definire la procedura relativa ad alcune richieste di autorizzazione a procedere in giudizio che potrebbero rientrare nell'applicazione dell'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, n. 331, nonché alle richieste di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Alicata, il cui decesso, estinguendo i reati, ha fatto venir meno la necessità della pronuncia da parte della Camera dei deputati.

Aggiunge poi, richiamandosi ai precedenti parlamentari intervenuti in applicazione di passate amnistie e in particolare, alla prassi seguita dall'Assemblea nella seduta del 24 marzo 1954, che sono pendenti dinanzi alla Giunta trenta richieste di autorizzazione a procedere, i cui atti potrebbero essere restituiti all'Autorità giudiziaria competente per l'eventuale applicazione dell'amnistia di cui sopra.

Parimenti fa presente che vi sono sessanta richieste di autorizzazione a procedere sulle quali la Giunta ha espresso il proprio parere prima dell'entrata in vigore della stessa amnistia e che potrebbero anche rientrare nell'ambito di applicazione della medesima.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre all'Assemblea l'opportunità che le richieste di autorizzazione a procedere richiamate con lettera dal Ministro di grazia e giustizia e quelle segnalate dal Presidente Amatucci siano restituite al Ministro di grazia e giustizia per l'eventuale applicazione dell'amnistia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, n. 331.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

**ISTRUZIONE (VIII)  
e LAVORI PUBBLICI (IX)**

**Commissioni riunite.**

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente dell'VIII Commissione* **ERMINI**. — Intervengono: il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, **Caleffi** e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, **De' Cocci**.

**DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:**

« Nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (3509);

**PITZALIS**: « Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica » (2169).

Le Commissioni riunite, assunto come testo base il disegno di legge n. 3509, passano all'esame degli articoli. In via preliminare il Presidente **Ermini** riferisce sul lavoro svolto dal Comitato informale in merito all'esame degli emendamenti presentati sul disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati: **Savio Emanuela**, che chiede conto di un emendamento presentato al primo comma dell'articolo 1, concernente l'inclusione fra gli istituti statali di educazione anche di quelli che hanno come fine istituzionale l'educazione e l'istruzione di minorati fisici e psichici (il Presidente **Ermini** precisa in merito che tali istituti sono compresi tra gli edifici scolastici statali); **Buzzi**, che illustra un emendamento, presentato unitamente al deputato **Magri**, al secondo comma dell'articolo 1, inteso a specificare la necessità di eliminare le carenze e gli squilibri esistenti nella formulazione dei programmi per l'edilizia delle scuole elementari, secondarie e artistiche; **Codignola**, che illustra un emendamento aggiuntivo presentato al secondo comma, unitamente ai deputati **Buzzi**, **Achilli**, **Todros** e **Illuminati**, correlativo a quello precedentemente illustrato ed inteso altresì a garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in età scolastica; del relatore per la IX Commissione, **Calvetti**, che illustra un comma aggiuntivo all'articolo 1, presentato unitamente al deputato **Magri**, inteso a stabilire, con la riserva di fissare la durata del quinquennio (attualmente indicata a far tempo dal 1966 al 1970), che le opere di edilizia scolastica sono a totale carico dello

Stato e sotto il controllo o a cura del medesimo con l'osservanza e nei limiti previsti dal disegno di legge in esame; **Seroni**, il quale esprime riserve sul fatto che si intenda rendere permanente il dispositivo del provvedimento quando ancora deve essere istituito lo ordinamento regionale; **Rampa**, il quale auspica per il provvedimento in esame il massimo del finanziamento predisposto ed in tal senso fa voti affinché tale esigenza sia tenuta presente dal Governo, il relatore per l'VIII Commissione, **Finocchiaro**, dichiara, a titolo personale, e a nome del suo gruppo di dissentire dalla limitazione del sistema di finanziamento a totale carico dello Stato al solo quinquennio 1966-1970. A suo avviso la causa determinante degli squilibri creatisi in 60 anni nel settore dell'edilizia scolastica — soprattutto fra Nord e Sud — sono da farsi risalire al sistema di finanziamento. Il disegno di legge avrebbe dovuto garantire una introduzione permanente del sistema di finanziamento a carico dello Stato. Poiché la maggioranza del Comitato informale ha accettato il testo e le corrispondenti motivazioni governative, egli ed il suo gruppo si asterranno dal voto sull'emendamento **Calvetti-Magri**.

Successivamente il deputato **Codignola**, dopo aver concordato con le osservazioni formulate dal relatore **Finocchiaro**, rileva che, per quanto riguarda il periodo di durata del piano e del relativo finanziamento, la soluzione più auspicabile sarebbe quella di suddividere i finanziamenti globali previsti dal disegno di legge nei quattro anni dal 1967 al 1970 al fine di ricreare l'allineamento dei tempi del piano generale di sviluppo economico secondo il precedente già realizzato per il Piano verde e ne fa formale richiesta al Governo.

Dopo interventi dei Sottosegretari **Caleffi** e **De' Cocci**, che dichiarano di essere favorevoli agli emendamenti predisposti dal Comitato informale, le Commissioni riunite approvano nel seguente testo l'articolo 1:

**ART. 1.**

La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali.

Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965,

n. 874, e alla legge 26 aprile 1966, n. 260, per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti, agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle già esistenti, stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola. Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo si avrà cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in età scolastica.

Per il quinquennio 1966-1970 l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al primo comma avviene a totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge.

Dopo interventi dei deputati: Buzzi, che illustra un emendamento sostitutivo dell'alinea *a*) dell'articolo 2, presentato unitamente ai deputati Todros ed Illuminati, inteso a consentire l'intervento dello Stato anche per gli istituti di educazione fisica; Codignola, il quale illustra un emendamento sostitutivo dell'alinea *c*), presentato unitamente ai deputati Achilli, Todros, Illuminati e Buzzi, inteso a stabilire una opportuna correlazione con quanto dispone l'articolo 16 in tema di affidamento in concessione delle opere; dei relatori Calvetti e Finocchiaro, nonché dei Sottosegretari De' Cocci e Caleffi, i quali, tutti, consentono sugli emendamenti preposti, è approvato l'articolo 2 nella seguente formulazione:

#### ART. 2.

Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo comprendono anche quelli:

*a*) per il relativo arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;

*b*) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

*c*) per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16 quando tali adempimenti siano affidati ad enti o, in tutto o in parte a liberi professionisti.

Dal deputato Codignola è successivamente illustrato un emendamento, presentato unitamente ai deputati Buzzi ed Achilli, inteso a sostituire in un unico comma i primi due commi dell'articolo 3. Tale emendamento, allo

scopo di provvedere agli adempimenti previsti dal disegno di legge, stabilisce l'istituzione di uffici scolastici regionali o interregionali come indicato dalla tabella annessa al provvedimento e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle regioni (a tali uffici sono preposti i Sovrintendenti).

Mentre il deputato Seroni preannuncia su tale emendamento il voto contrario del suo gruppo, perché inteso a modificare solo tecnicamente il problema senza risolverlo sostanzialmente alla luce della realizzazione dell'ordinamento regionale, il deputato Mitterdorfer esprime riserve sulla questione e preannuncia la presentazione di un emendamento che tenga conto delle istituzioni delle regioni a statuto speciale e della esigenza di un inserimento organico nel più ampio piano di programmazione quinquennale.

Le Commissioni riunite, approvato l'emendamento Codignola ed altri al primo comma innanzi citato ed un emendamento De Zan al terzo comma, inteso a stabilire che le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, ai provveditori agli studi di prima classe o a ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione, ed un emendamento formale Codignola, Achilli, Buzzi, presentato al quarto comma, inteso a sostituire le parole: « alle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali » con le altre: « agli uffici di cui al primo comma », approva senza modificazioni il quinto comma dell'articolo 3, quindi accantona, temporaneamente, l'esame degli ultimi due commi dello stesso articolo al fine di esaminarli congiuntamente all'articolo 27, concernente le spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta.

È quindi approvato l'articolo 4 nel seguente testo, a seguito di un emendamento all'alinea *b*), conseguente alle modificazioni apportate al precedente articolo 3.

#### ART. 4.

Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:

*a*) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;

*b*) presso gli uffici scolastici regionali e interregionali, i Comitati regionali per l'edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza della Sovrintendenza si estenda a più Re-

gioni, saranno istituiti per ciascuna regione, rispettivi comitati per l'edilizia scolastica.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

## AFFARI COSTITUZIONALI (II)

### IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro Segretario di Stato Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, De' Cocci.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Adeguamento degli organici del Ministero dei lavori pubblici » (3398);

CANESTRARI ed altri: « Norme integrative della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, per l'inquadramento di geometri del Genio civile nel ruolo degli ufficiali idraulici » (399);

BONTADE MARGHERITA e BIANCHI GERARDO: « Unificazione del ruolo aggiunto degli ingegneri del soppresso Ministero dell'Africa italiana col ruolo ordinario degli ingegneri del Genio civile » (440);

FODERARO: « Norme integrative dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per la promozione alla qualifica di ufficiale idraulico capo » (778);

FODERARO e CAIAZZA: « Riapertura, a favore degli ufficiali idraulici, dei termini previsti dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per le promozioni in soprannumero » (2799).

La Commissione, dopo un intervento preliminare del Ministro Bertinelli, che dichiara che il Governo si riserva di sciogliere in altra seduta la riserva precedentemente espressa su alcuni emendamenti predisposti dal Comitato ristretto, ed interventi dei deputati Nannuzzi, Pitzalis, Di Primio e del relatore Nucci, approva senza modificazioni gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Approva il seguente articolo 2-bis:

« Personale a contratto tipo dell'ex MAI ».

« Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, che abbia optato per la conservazione di tale rapporto di impiego ai sensi delle leggi 29 aprile 1953, n. 430, e 9 luglio 1954, n. 431, e che sia stato trasfe-

rito alle dipendenze dell'amministrazione dei lavori pubblici, può, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'inquadramento nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici.

Detto personale prenderà posto nelle qualifiche dei ruoli organici corrispondenti a quelli nelle quali risulta inquadrato nel contratto tipo e verrà collocato secondo l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza, dopo l'ultimo impiegato del ruolo ordinario di pari anzianità o qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità posseduta.

L'inquadramento nei ruoli organici di detto personale deve avere luogo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ove occorra anche in soprannumero ».

Approva l'articolo 3 con il seguente emendamento:

« Il punto IX dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, che approva le norme relative al concorso per la nomina ad ingegnere in prova nel corpo del Genio civile, è modificato come segue: Legislazione: leggi e regolamenti sui lavori pubblici ».

Approva gli articoli da 4 a 10, senza emendamenti.

Sopprime l'articolo 11 e approva l'articolo 12 nel seguente testo e con le seguenti tabelle allegate:

« Operai permanenti ».

« Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, sono istituiti, secondo le tabelle A e B allegate alla presente legge, i seguenti ruoli organici:

1) Ruolo del personale operaio addetto ai servizi generali dell'amministrazione centrale, dei provveditorati e degli uffici decentrati;

2) Ruolo del personale operaio addetto al servizio escavazione porti, cantieri e officine.

I ruoli organici di cui al precedente comma sono distinti per categorie.

È fatto assoluto divieto del passaggio degli operai da un ruolo all'altro.

Quando si verificano le condizioni per cui uno o più operai non possono più essere utilizzati nei servizi del SEP per ragioni di salute, è consentito che questi operai possano passare nel ruolo dei servizi generali, a domanda e sentito il consiglio di amministrazione, sempre che nel ruolo dei servizi generali siano disponibili i posti.

I posti che si rendono vacanti nel ruolo del SEP, cantieri e officine, sono messi a concorso secondo le norme stabilite dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90 ».

TABELLA A.

*Ruolo organico del personale operaio del Ministero dei lavori pubblici.*

| CATEGORIE              | Ruolo Serv. Gen. | Ruolo SEP cant. e off. | TOTALE organico |
|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Capi operai . . .      | 20               | 128.                   | 148             |
| Operai specializzati . | 162              | 199                    | 361             |
| Operai qualificati .   | 191              | 985                    | 1.176           |
| Operai comuni . . .    | 230              | 185                    | 415             |
| <b>TOTALI . . .</b>    | <b>603</b>       | <b>1.497</b>           | <b>2.100</b>    |

TABELLA B.

*Paghe al personale operaio del Ministero dei lavori pubblici.*

| CATEGORIE                       | Paga annua lorda |
|---------------------------------|------------------|
| Capo operaio . . . . .          | L. 1.067.500     |
| Operaio specializzato . . . . . | » 965.600        |
| Operaio qualificato . . . . .   | » 880.300        |
| Operaio comune . . . . .        | » 833.100        |

Approva il seguente articolo 12-bis:

« Stato giuridico del personale operaio ».

« Per il personale operaio del Ministero dei lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 ».

Approva l'articolo 13 senza emendamenti e il seguente articolo 13-bis:

« Disposizioni per il passaggio di categoria dei salariati ».

« In sede di prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore del-

la presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere altresì collocati nella prima categoria, con le modalità di cui sopra, anche in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria D o E, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore ».

Approva l'articolo 14 senza emendamenti.

Approva, infine, il seguente articolo aggiuntivo:

« Personale a contratto ».

« Gli impiegati a contratto assunti con la qualifica di geologo, in possesso del diploma di laurea, possono essere collocati, a domanda da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria 1/A del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, con il trattamento economico e la disciplina giuridica prevista dal decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni sugli impiegati civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato. Il servizio reso a contratto è valutato per intero ad ogni effetto ».

La Commissione rinvia la discussione degli emendamenti sui quali il Governo si è riservato di esprimere il proprio parere e l'approvazione delle tabelle allegate al disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967, ORE 11,40. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (*Approvata dalla VI Commissione del Senato*) (3747).

Su richiesta del relatore Pitzalis, la Commissione rinvia l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (3823).

Su proposta del relatore Cavallari Nerino, la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (*Parere alla X Commissione*) (3804).

Su proposta del relatore Cavallari Nerino, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli ufficiali giudiziari » (*Parere alla IV Commissione*) (1535).

Su proposta del relatore Bressani, la Commissione delibera di esprimere parere non favorevole al nuovo testo del disegno di legge, trasmesso dalla Commissione di merito, in quanto l'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato per l'affidamento di incarichi di traduttore ed interprete, è espressamente previsto per incarichi di altra natura da affidare a professori universitari ed a membri di organi consultivi dell'amministrazione o a persone di alta qualificazione.

La Commissione ritiene che nel provvedimento sia da prevedersi espressamente la disciplina per affidare gli incarichi di traduttore-interprete, mutuando, caso mai, le procedure e le modalità previste dallo stesso articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (3846);

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno e delle proposte di legge ed interviene il deputato Riccio, che esprime la sua opposizione allo stralcio della parte relativa al nuovo sistema elettorale per la nomina dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e dichiara di considerare limitato il disegno di legge che affronta solo alcuni aspetti della struttura e del funzionamento del Consiglio superiore.

A suo giudizio la Commissione dovrebbe affrontare soprattutto l'esame della natura giuridico-costituzionale del Consiglio superiore della magistratura e, partendo dalle conclusioni che fossero prese su questi argomenti di fondo, dedurre la strutturazione di nuovi istituti al posto di quelli già contenuti nella legge 24 marzo 1958, n. 195.

In modo particolare si sofferma sul sistema elettorale che considera manifestazione

delle categorie nella loro espressione funzionale.

Conclude, proponendo che un Comitato ristretto esamini le quattro proposte ed il disegno di legge presentando alla Commissione un testo unificato.

Interviene, quindi, il deputato Breganze, il quale non si nasconde la delicatezza del tema in discussione che investe, soprattutto, la funzione della magistratura.

Partendo dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, osserva che, dopo le sentenze della Corte costituzionale non si può dire che alcuni articoli o istituti siano in contrasto con il dettame della Costituzione salvo l'articolo 11 cui ora provvede il disegno di legge. È certo che, sotto l'aspetto della opportunità politica e legislativa, alcune modifiche potrebbero essere studiate e dichiara di essere disponibile per un ampio esame dei provvedimenti sempre che assicurino, nello spirito della Costituzione, la migliore attuazione dei veri fini di giustizia.

Il deputato Galdo, quindi, osserva che la impostazione data, nella seduta di ieri, alla discussione dal deputato Guidi, per il quale l'accettazione o meno della proposta di stralciare le parti relative al sistema elettorale per la nomina dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, avrebbe un valore sintomatico circa l'orientamento dei gruppi, non può essere accolta.

I problemi del Consiglio superiore della magistratura sono vasti e delicati e, a suo giudizio, non possono essere prese delle decisioni limitatamente ad alcune riforme settoriali. Se esistesse una volontà politica ed una maggioranza concorde e volitiva ha tutte le ragioni per ritenere che un completo lavoro di rielaborazione della legge 24 marzo 1958, n. 195, potrebbe essere attuato e completato.

Non vorrebbe che modifiche o innovazioni settoriali portassero nuovi risentimenti nell'ambito della magistratura divisa, com'è, nelle due associazioni che, già ora, attraverso loro documenti e mozioni, hanno fatto comprendere che qualsiasi soluzione venisse adottata dal Parlamento, determinerebbe altre reazioni.

Osserva, concludendo, che il prestigio della magistratura potrà essere conseguito non con riforme limitate alla tecnica di un sistema elettorale o altro ma attraverso una cosciente riforma del costume.

Il Presidente, quindi, non essendovi altri iscritti a parlare, rinvia la risposta del relatore e del Ministro, ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Vittorino Colombo.

La Commissione esamina in via preliminare la opportunità di procedere ad un esame congiunto sui due disegni di legge. Una volta chiarito da parte del Presidente Orlandi che nessun abbinamento può essere dichiarato in sede di parere, tanto più che i due disegni di legge risultano assegnati alla competenza primaria di due distinte commissioni di merito, la Commissione esteri per il disegno di legge di ratifica n. 1773, la Commissione finanze e tesoro per il disegno di legge di conversione n. 3943, e dopo un'ampia discussione nella quale intervengono i deputati Anderlini, Faila, Raucci, Passoni, Curti Aurelio, De Pascalis, Alpino, Barca, il relatore Ghio e il Presidente Orlandi, la Commissione delibera di procedere all'esame del solo disegno di conversione n. 3943 e di affrontare sulla base della normativa da questo predisposta le eventuali connessioni con la materia distintamente regolata attraverso lo scambio di note per la cui ratifica il Governo aveva presentato il disegno di legge n. 1773.

La Commissione dà altresì mandato al Presidente Orlandi di voler reiteratamente prospettare al Presidente della Camera la opportunità che sul disegno di ratifica dello scambio di Note fra l'Italia e la Santa Sede venga quanto meno acquisito il parere della Commissione finanze e tesoro, poiché le conseguenze sull'ordinamento interno di tale scambio di note attengono esclusivamente a materia tributaria e cioè alla interpretazione e alla applicazione della legislazione fiscale italiana in materia di imposizione diretta.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta di acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (3943).

Il relatore Ghio illustra la portata e le finalità del disegno di legge in esame che, con il ripristino della normativa della cedolare d'acconto, ribadisce da un lato il principio della nominatività dei titoli azionari dall'al-

tro quello della progressività delle imposte dirette. Dopo aver analiticamente esaminato le singole disposizioni del convertendo decreto-legge, soffermandosi in particolare sulla illustrazione dell'articolo 6 del provvedimento, il relatore prospetta l'eventualità di una conveniente modifica dell'ultimo comma del citato articolo 6, nel senso di anticipare la decorrenza dell'esonero dalla ritenuta per gli utili la cui distribuzione sia deliberata nel corso del 1967 (anziché successivamente al 31 dicembre di detto anno), ritenendo che le cautele predisposte dalla norma in questione diano sufficienti garanzie per una possibile, regolare applicazione della prevista esenzione anche per il corrente anno.

Dopo aver manifestato l'avviso che tutte le questioni che investono il merito del provvedimento debbano essere lasciate alla considerazione della Commissione Finanze e tesoro — cui il disegno di legge è assegnato in competenza primaria — conclude proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Il deputato Leonardi, premesso un giudizio positivo della sua parte politica sul ritorno alla normativa sostanziale della legge n. 1745 del 1962, prospetta la necessità di sopprimere l'esenzione fiscale contemplata nell'articolo 6 del decreto-legge, ammonendo come la norma contrasti con il principio della generalità dei tributi e come questa si presti al pericolo di convogliare possessi azionari che nulla hanno a che fare con fini di beneficenza e di istruzione verso le istituzioni che fruiscono della esenzione. Aggiunge che lo scopo perseguito da tale disposizione avrebbe potuto essere raggiunto, anziché attraverso una ingiustificata esenzione fiscale, mediante lo strumento delle sovvenzioni di carattere specifico in favore di quegli enti, evitandosi in tal modo la creazione di isole privilegiate nonché un ingiustificato e dannoso aumento di lavoro per l'amministrazione finanziaria. Dopo aver accennato agli effetti negativi prodotti in borsa dal decreto-legge, così come questo è stato articolato, accenna alla possibilità che il provvedimento possa comportare una flessione del gettito globale, sicché, a suo avviso, sarebbe stato preferibile adottare una ritenuta d'acconto in misura superiore al 5 per cento.

Il deputato De Pascalis, dopo aver dichiarato il consenso della sua parte per il ritorno alla cedolare d'acconto, ricorda le perplessità manifestate in sede di discussione della disciplina transitoria del 1964. Chiede quindi chiarimenti al relatore sulla opportunità di ripri-

stinare la disposizione secondo la quale la ritenuta non è applicabile ai possessori di azioni che producano un certificato attestante la non iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare così come era previsto nella legge del 1962. Manifesta, altresì, il dubbio che l'articolo 6 del decreto-legge, laddove prescrive l'esercizio del controllo e della vigilanza della autorità governativa sull'amministrazione dell'ente beneficiario della esenzione fiscale, risulti in contrasto con il combinato disposto degli articoli 29, lettera *h*) e 30 del concordato che, dopo aver equiparato a tutti gli effetti tributari il fine di culto o di religione ai fini di beneficenza, prescrive che la gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico o associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza e il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato. Conclude esprimendo il proprio convincimento che la disposizione contenuta nel citato articolo 6 non possa in alcun caso essere applicata anche agli enti facenti capo alla Santa Sede.

Il deputato Failla, richiamandosi alla interpretazione diversa e persino contrastante delle norme formulate con l'articolo 6 del decreto-legge emersa nel corso della precedente discussione, ritiene esigenza fondamentale di assicurare la massima chiarezza e univocità alle disposizioni di legge che il Parlamento è chiamato ad approvare. Quali saranno gli istituti e gli enti beneficiari dell'esenzione formulata con l'articolo 6? Come questo si collega con le norme concordatarie (articolo 29, lettera *h*) e articolo 30 del Concordato)? Quali gli enti religiosi e le istituzioni ecclesiastiche cui tale combinato disposto potrà essere riferito e l'esenzione applicata? Dispone il decreto-legge solo per l'avvenire e resteranno pendenti fiscali per gli esercizi decorsi? A questo quesito ritiene che il testo legislativo debba conferire risposta certa e chiara e che la discussione in Parlamento debba portare ad una precisa posizione di questioni e formulazione di norme. Il deputato Failla ritiene altresì necessario al parere della Commissione bilancio la preliminare determinazione delle minori entrate implicate dall'esenzione e dalla riduzione di aliquote contemplate dal decreto-legge, poiché solo su questa base potranno essere valutate le conseguenze finanziarie dal provvedimento implicate.

Dopo aver affermato la opportunità che la Corte dei conti sia interpellata sulla legittimità della « circolare Martinelli » che ha au-



torizzato la sospensione della ritenuta sui titoli oggetto dello scambio di Note tra Italia e Santa Sede, il deputato Failla si dichiara contrario alla proposta adombrata dal relatore Ghio di anticipare già per l'esercizio corrente l'esenzione disposta con l'articolo 6 del decreto-legge.

Il deputato Alpino ricorda che nei confronti di un provvedimento quale quello in esame la competenza della Commissione bilancio non è solo sulla immediata incidenza finanziaria e sui problemi di copertura ma si allarga ai più ampi riflessi economici implicati dal ritorno alla cedolare di acconto dopo un triennio di cedolare secca. Dopo aver positivamente valutato la riduzione della ritenuta di acconto dal 15 al 5 per cento disposta con il decreto-legge in esame e dopo aver concesso che in principio il ripristino della cedolare di acconto è coerente con il perseguimento di un uniforme trattamento fiscale a tutti i soggetti di imposta e con il criterio della nominatività dei titoli azionari in funzione della progressività dell'imposta, avanza dubbi sulla opportunità e tempestività di un ritorno alla cedolare d'acconto, quasi che nel 1967 non valessero più le esigenze di sostenere il flusso degli investimenti e sollecitare verso l'espansione il *trans* economico che nel 1964 motivarono il primo cambiamento di rotta verso la cedolare secca opzionale.

Il deputato Alpino muove un particolare rilievo alla soppressione della esenzione già disposta a favore dei piccoli azionisti con reddito nemmeno iscritto nei ruoli della complementare, mentre ritiene eccessiva la esenzione disposta dall'articolo 6 a favore degli enti particolarmente qualificati per il loro fine di beneficenza, di ricerca scientifica, di istruzione, ecc. i quali vedono portata a zero l'attuale aliquota del 30 per cento: prospetta la opportunità che a favore di tali enti ed istituti si disponga anziché una totale esenzione una congrua moderazione dell'aliquota.

Il deputato Alpino non ritiene infine di poter condividere l'apprezzamento del relatore circa le conseguenze finanziarie a compenso implicate dal provvedimento, poiché molto più attendibile gli sembra la previsione che ne discenderà una minore entrata: infatti, passando dalla aliquota del 30 per cento (per la quale ampiamente hanno optato i possessori dei titoli azionari) ad una aliquota del 5 per cento (quale quella fissata con il decreto-legge) e riscuotendosi quest'ultima in acconto sulla complementare, un indeterminato ma certo rilevante scarto di entrata dovrà essere registrato. Per questi motivi, essendo la Com-

missione bilancio chiamata ad esprimere il suo parere sulla conseguenza finanziaria del provvedimento, la sua parte ritiene di esprimere parere contrario.

Il deputato Maschiella, intervenendo nella discussione, afferma la necessità di valutare le ragioni che stanno alla base degli articoli 5 e 6 del decreto-legge. In particolare, per quanto concerne questa seconda disposizione, richiamandosi alla discussione avvenuta al Senato, rileva come essa, in collegamento con l'articolo 29 del Concordato, parificando il trattamento degli enti religiosi a quelli di assistenza e di beneficenza ponga tutta una serie di questioni. Rileva come, al fine di evitare possibili evasioni fiscali, sarebbe stato preferibile instaurare un sistema di contributi o di sovvenzioni invece di quello delle esenzioni. Ciò vale particolarmente per le fondazioni alle quali egualmente si riferisce l'articolo 6, le quali, soprattutto per la lacunosità che presenta l'attuale legislazione in materia, offrono notevoli possibilità ad eventuali evasioni dell'imposta. Ribadito come non si possa accettare il collegamento compiuto dall'articolo 6 alle fondazioni senza prima avere aggiornato le disposizioni legislative al riguardo, afferma che lo strumento delle esenzioni avrebbe potuto eventualmente essere ammesso soltanto nella forma di esenzioni di minimi imponibili.

Concludendo, si richiama all'articolo 21 della precedente legge del 1962 chiedendo al riguardo quante società si siano servite del meccanismo previsto da tale disposizione e se tra di esse vi siano state anche società del Vaticano.

*(La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 16,15).*

Il deputato Anderlini, dopo aver premesso che il clima politico attuale smorza di molto il significato innovatore del ritorno al sistema cedolare d'acconto, diversamente dal significato di rottura che tale imposta aveva avuto nel 1962 al momento della sua prima istituzione, considera il rapporto intercorrente tra il disegno di legge in questione e quello relativo alla cedolare vaticana. In proposito rileva come non sia ben chiaro se le esenzioni fiscali previste dal secondo disegno di legge nei confronti delle azioni di proprietà di società del Vaticano continueranno ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore del disegno di legge sulla cedolare d'acconto. Contesta la tesi secondo cui l'esenzione non varrebbe anche per il futuro, poiché la soluzione opposta discenderebbe dal fatto che lo

articolo 1 del decreto-legge in questione si richiama alla precedente legge del 1962, sotto il vigore della quale l'esenzione per i titoli azionari vaticani era operante. Ciò è tanto più vero in quanto il decreto-legge, della cui conversione si sta discutendo, è già entrato in vigore fin dalla sua emanazione e durante tale ambito temporale il regime di esenzione ha continuato ad applicarsi. Auspica tuttavia la necessità che nella legge di conversione si assuma, a scanso di equivoci, una posizione precisa in ordine a tale punto: se si vuole che l'esenzione continui ad essere operante lo si dica chiaramente assumendone la correlativa responsabilità.

Soffermandosi sull'articolo 6 solleva due ordini di critiche: in primo luogo perché l'insufficienza della legislazione riguardante le fondazioni farebbe sì che l'esenzione nei loro confronti diverrebbe un canale per eventuali evasioni fiscali ed in secondo luogo perché la espressione enti ecclesiastici con fine di culto o di religione, parificati dall'articolo 29 del Concordato agli effetti tributari agli enti con fini di beneficenza e di istruzione, è ambigua e difficilmente determinabile, come dimostrano le svariate interpretazioni che di essa sono state proposte dalle varie parti politiche.

Dichiarato il proprio avviso contrario sulla proposta del relatore Ghio di dare valore parzialmente retroattivo all'articolo 6, poiché in tal modo si aprirebbe una nuova falla nel sistema già di per sé imperfetto, rileva come il disegno di legge in questione ponga un problema di copertura poiché si renderà comunque necessario uno spostamento di cifre nel bilancio dello Stato per il 1967. Il gettito della nuova imposta, infatti, risulterà inferiore al gettito previsto in bilancio per la preesistente imposta cedolare secca, anche se tale differenza verrà parzialmente compensata dall'aumento di gettito di altre imposte come la complementare e l'imposta sulle società.

Il deputato Passoni, intervenendo a sua volta, dopo avere ricordato la posizione del proprio gruppo, che in via di principio è favorevole all'abbandono del sistema della cedolare secca ed al ritorno al sistema della cedolare d'acconto, dichiara tuttavia di non poter condividere alcune delle disposizioni del disegno di legge in esame. In particolare, per quanto concerne l'articolo 6 si dichiara d'accordo con le critiche fin qui mosse da varie parti essenzialmente per due ragioni: da un lato perché le carenze legislative al riguardo delle fondazioni potrebbero creare pericolosi incentivi ad evasioni fiscali e dall'altro per la scarsa chiarezza circa la questione se l'ar-

ticolo 6 sia o meno estensibile agli enti ecclesiastici con fini di culto o di religione. A riprova di tale scarsa chiarezza ricorda come al riguardo siano addirittura state sostenute tre tesi tra loro contrastanti: secondo la prima l'articolo 6 non ricomprendrebbe gli enti in questione; secondo un'altra tesi esso si applicherebbe anche in questo caso; secondo una terza, infine, bisognerebbe distinguere tra ente ed ente basandosi sul fatto se la sede dello ente sia in Italia o presso la Santa sede.

Per quanto concerne il più specifico problema delle conseguenze finanziarie, osserva come il disegno di legge comporti una sensibile diminuzione di entrate da un lato per il maggior numero di evasioni fiscali che fin d'ora si possono prevedere, dall'altro per l'aliquota del 5 per cento, a suo giudizio troppo bassa, ed infine perché con il nuovo sistema scomparirà quella preferenza da parte dei soggetti destinatari dell'imposta che precedentemente si era manifestata nei confronti della cedolare secca in rapporto agli altri tipi di imposta.

Concludendo, dichiara che il proprio gruppo, mentre esprime parere favorevole per il provvedimento nel suo complesso, poiché lo abbandono del sistema della cedolare secca ed il ritorno al sistema della cedolare d'acconto costituisce un indubbio miglioramento soprattutto se considerato come primo passo di una prossima riforma tributaria, assume invece una posizione nettamente contraria in riferimento all'articolo 6 ed alla mancanza di copertura finanziaria.

Il deputato Raucci, dopo essersi dichiarato d'accordo con le critiche finora mosse al disegno di legge, ribadisce come il maggior difetto consista nella creazione di una larga zona di evasioni fiscali. Ricorda come il suo gruppo criticò a suo tempo l'abrogazione dell'articolo 17 della legge Tremelloni e come da parte governativa, in particolare dall'allora Ministro del bilancio La Malfa, si riconobbe l'esigenza che i principi contenuti in quella disposizione, malgrado l'abrogazione di quest'ultima, dovessero essere tenuti presenti per il futuro, onde evitare il dilagare di evasioni fiscali. Conclude, perciò, ritenendo inaccettabile l'articolo 6 che per la sua struttura certamente produrrà un largo aumento delle evasioni fiscali.

Il deputato Buttè interviene a sua volta per ribattere l'affermazione secondo cui sarebbe stato preferibile dare contributi alle fondazioni piuttosto che esenzioni. Infatti, se da un lato anche il sistema dei contributi potrebbe prestarsi ad arbitri, dall'altro non si può non

tenere conto del fatto che le fondazioni sono già sottoposte dalla legislazione vigente a tutta una serie notevole di controlli. Tutt'al più, perciò, si tratterebbe soltanto di stabilire alcuni adempimenti più precisi e dettagliati.

Il deputato Barca, dopo essersi dichiarato d'accordo con le critiche diffusamente mosse al disegno di legge, dichiara come il suo gruppo, pur essendo favorevole al ritorno al sistema della cedolare d'acconto, tuttavia non possa accettare il modo concreto con cui tale passaggio viene realizzato, soprattutto per ciò che si riferisce all'articolo 6 ed in parte all'articolo 5. Insiste sulla esigenza per il legislatore tributario di contribuire alla formazione di una coscienza nazionale fiscale e rileva come purtroppo la vaghezza e l'imprecisione dell'articolo 6 siano lungi dal realizzare tale fine. Conclude dichiarandosi d'accordo sulla necessità di esprimere un parere articolato, favorevole in via di principio ma contrario su singole modalità, così come preannunciato dal deputato Passoni.

Il deputato Belotti interviene brevemente rivendicando la sussistenza nell'attuale legislazione di un sistema efficiente di controlli e di cautele per ciò che attiene alla vita giuridica delle fondazioni. Contesta perciò esplicitamente i rilievi critici al riguardo mossi da altre parti.

Il relatore Ghio, in sede di replica, si sofferma sui pretesi incentivi ad evasioni fiscali che il disegno di legge in esame implicherebbe, contestandone la fondatezza. Al riguardo, ribadita la esistenza di sufficienti controlli sulle fondazioni e chiarite le perplessità che erano state sollevate sugli enti ecclesiastici con fini di culto e di religione, poiché basta leggere i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del Concordato per escludere in tale campo possibilità di evasioni fiscali per i controlli e le cautele in tale disposizione contenute, rileva come una eventuale maggiore possibilità di evasioni potrà derivare piuttosto dall'abbandono del sistema della cedolare secca, che tuttavia, è giustificato da altri motivi di fondo. Per quanto riguarda la pretesa diminuzione del gettito dell'imposta, e quindi un eventuale e conseguente problema di copertura, pur esprimendo qualche perplessità al riguardo, ritiene che il problema diminuisca notevolmente di importanza qualora si tengano presenti due osservazioni. Da un lato, infatti, si avranno maggiori entrate per il funzionamento dell'anagrafe tributaria che favorirà l'individuazione dei contribuenti. Dall'altro contesta che per il passato si sia avuta una preferenza rilevante da

parte dei contribuenti per il sistema della cedolare secca, talché il suo abbandono non determinerà necessariamente, o quanto meno in misura molto minore di quanto è stato ipotizzato da altre parti, una forte diminuzione del gettito.

Ricorda come la legge di approvazione del bilancio dello Stato (articolo 121) predisponga gli opportuni congegni per ogni eventuale aggiustamento delle previsioni di entrata e conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge sia nel suo complesso che nelle singole disposizioni.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Colombo Vittorino, dopo avere rilevato con compiacimento come tutte le parti politiche abbiano accettato il contenuto di fondo del decreto, e cioè il ritorno al sistema della cedolare d'acconto poiché non sussiste più quella situazione di emergenza nell'economia del paese che aveva a suo tempo giustificato l'adozione della cedolare secca, osserva nei confronti dell'articolo 6 come esso costituisca un progresso rispetto all'attuale legislazione tributaria per le garanzie in esso contenute. Contesta quindi che l'esenzione stabilita a favore delle fondazioni possa costituire un incentivo alle evasioni fiscali e ricorda come il Ministro Preti abbia dichiarato al Senato che l'articolo 6 non si applica agli enti facenti capo alla Santa Sede.

Per quanto riguarda l'eventuale copertura, dopo aver rilevato la difficoltà tecnica di prevedere in anticipo il gettito di una imposta di questo tipo non ancora entrata in funzione, ricorda l'andamento ascensionale assunto negli ultimi anni dall'imposta complementare e, sia pure in modo meno deciso, dall'imposta sulle società. Quindi, se anche il gettito dell'imposta da ritenuta di acconto dovesse risultare lievemente inferiore alle attuali previsioni di bilancio, si può ragionevolmente prevedere che in termini globali non si avranno flessioni di entrate. Devono inoltre essere tenuti presenti le minori evasioni fiscali che si registreranno in seguito alla istituzione della anagrafe tributaria.

Concludendo, dopo aver annunciato il parere contrario del Governo sulla proposta del Relatore Ghio tendente ad attribuire una parziale retroattività all'articolo 6, raccomanda che si addivenga sollecitamente ad un parere favorevole, considerata l'urgenza che il provvedimento riveste soprattutto in relazione ai termini costituzionali per la conversione del decreto-legge.

La Commissione esprime, quindi, parere favorevole sul disegno di legge.

In precedenza, in sede di dichiarazioni di voto, i deputati Raucci e Passoni, a nome dei propri gruppi, avevano ribadito il proprio orientamento favorevole al provvedimento per ciò che concerne il ritorno al sistema della cedolare d'acconto e la loro opposizione all'articolo 6 (del quale si chiede la soppressione) e all'articolo 5 (del quale si richiede la sostanziale modifica onde evitare possibilità di evasioni fiscali) nonché alla annessa indicazione di una necessaria copertura a fronte delle minori entrate dal provvedimento implicate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

### DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Guadalupi e Cossiga.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUFFONE ed altri: « Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche » (3855).

Su proposta del Relatore la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Guadalupi e Cossiga.

DISEGNO DI LEGGE:

« Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594).

Il Presidente dà lettura del parere favorevole espresso dalla V Commissione bilancio sugli emendamenti presentati dal Relatore, subordinato alla condizione che risulti preventivamente perfezionato l'iter del disegno

di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato.

Il Relatore De Meo dichiara che, pertanto, è opportuno procedere all'approvazione del disegno di legge anche in considerazione che la Commissione di avanzamento ha già iniziato i suoi lavori.

Intervengono nella discussione: il deputato D'Ippolito il quale sottolinea la necessità che il provvedimento venga trattenuto sino all'approvazione da parte del Senato del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1967, secondo quanto previsto dal parere della V Commissione bilancio e preannuncia, in caso contrario, la richiesta di rimessione del progetto all'Assemblea; il deputato Abate, il quale osserva che con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dei provvedimenti relativi alla carriera dei carabinieri, appuntati e sottufficiali cadono i motivi di perplessità del gruppo socialista ed invita il gruppo comunista a riconsiderare il proprio atteggiamento; il deputato Fasoli, il quale sottolinea che il gruppo comunista, pur essendo sensibile alla esigenza che la Commissione inquadri esattamente i problemi degli organici degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, essendo il personale militare privo di tutela sindacale, tuttavia non considera superabile la condizione posta dalla V Commissione bilancio, che crea un vero e proprio limite procedurale.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi esamina l'iter del provvedimento che data dal 6 ottobre 1966 e si sofferma sul principio fondamentale che lo ispira, l'esigenza, cioè, di adeguare, per lo meno tendenzialmente, l'aliquota di promuovibilità dei tenenti colonnelli dei carabinieri a quella dei tenenti colonnelli dell'Esercito. L'oratore sottolinea anche che non vi sono particolari ragioni che impediscano l'approvazione del provvedimento da parte della Commissione e la trasmissione al Senato che potrebbe procedere all'approvazione, una volta approvato il bilancio di previsione dello Stato.

Il deputato Pacciardi, mentre dichiara di condividere l'obiezione avanzata dal deputato D'Ippolito sulla legittimità di una immediata approvazione del provvedimento, osserva che il progetto era stato concepito per evitare di sacrificare cinque tenenti colonnelli di altissimo valore professionale e militare che le vicende di carriera non fortunate avevano escluso dalla promozione in precedenti scrutini. Egli si dichiara favorevole alla appro-

vazione del testo nella stesura originaria proprio perché, in tal modo, si opererebbe secondo giustizia.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga, ritiene eccessive le preoccupazioni di legittimità avanzate dalla parte comunista, in quanto esiste il fondo globale sul quale vengono stanziati le somme per provvedimenti in corso e perché, in effetti, il provvedimento stesso decadrebbe, nella dannata ipotesi che il bilancio dello Stato non venisse approvato dal Senato. Il deputato Abate, propone di rinviare l'esame del disegno di legge per dar modo alla Presidenza di instaurare gli opportuni contatti con i gruppi parlamentari ed il Governo onde pervenire ad una soluzione soddisfacente soprattutto le esigenze d'istituto dell'Arma dei carabinieri. Il Relatore De Meo si associa alla richiesta di rinvio. Il Sottosegretario di Stato Guadalupi dichiara che il Governo non si oppone purché si addivenga ad un risultato positivo.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionali ed alle infermiere e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3777).

Il Relatore Fornale riferisce favorevolmente sul progetto di legge che intende migliorare, purtroppo in misura ancora esigua, il compenso giornaliero delle suore infermiere che prestino servizio presso enti militari.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi sollecita l'approvazione del provvedimento. Successivamente la Commissione approva gli articoli del disegno di legge senza modificazioni.

Il disegno di legge n. 3777 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3778).

Su richiesta del Relatore Buffone, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della " Fondazione Acropoli Alpina " » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3861).

Il Relatore Fornale riferisce favorevolmente sul disegno di legge.

La Commissione approva gli articoli senza modificazioni e rinvia la votazione del provvedimento in attesa del parere della V Commissione bilancio.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (*Approvata dal Senato*) (2564).

Su richiesta del Relatore, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

### LAVORI PUBBLICI (IX)

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.*

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167.

Dopo brevi parole introduttive del Presidente Alessandrini che illustra le finalità dell'indagine, il dottor Michele Martuscelli, Direttore generale dell'Urbanistica del Ministero dei lavori pubblici, svolge un breve intervento diretto ad integrare la relazione trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici soffermandosi in particolare sulla portata delle modifiche introdotte con la legge 21 luglio 1965, n. 904.

Successivamente il professor Giuseppe Guarino svolge un'ampia relazione sui problemi giuridici emersi in relazione all'attuazione della legge n. 167, affrontando in particolare i temi relativi al dimensionamento dei piani di zona, alla scelta delle aree da ricomprendere nel perimetro dei piani stessi ed ai criteri relativi alla determinazione dell'indennizzo.

Il professor Guarino risponde poi a numerosi quesiti afferenti agli argomenti da lui trattati e postigli dai deputati Todros, Achilli e Beragnoli e dal Relatore Ripamonti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## INDUSTRIA (XII)

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita ed il Presidente della Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, dottor Luigi Morandi.

### RAPPORTI FRA RICERCA SCIENTIFICA ED INDUSTRIA IN ITALIA.

Il dottor Morandi, compiaciutosi per l'iniziativa della Commissione che giudica assai felice e opportuna, introduce il proprio discorso illustrando l'istituzione da lui presieduta. La F.A.S.T., Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, ha per scopo di coltivare le specializzazioni, anche le più esasperate, della scienza e delle sue applicazioni pratiche e di curarne nel contempo il coordinamento. Essa raggruppa, oggi, 12 libere associazioni che rappresentano le scienze di base, fisica, chimica, biologica, e le tecniche che ne derivano, metallurgia, meccanica, elettronica ed elettrotecnica, termotecnica, ingegneria chimica, biometria, automazione, metodologia statistica per il controllo della qualità, tecnica del vuoto, tecnica dell'acciaio. Complessivamente i soci delle 12 associazioni federate sono più di diecimila.

La F.A.S.T. è un vivace centro di incontri nazionali e internazionali e per le sue caratteristiche di indipendenza, competenza, rappresentatività, potrebbe fornire un prezioso contributo all'elaborazione di quella « politica della scienza » cui il nostro Paese deve ancora dare forma e sostanza.

Un capitolo di tale politica è costituito dalla ricerca industriale e non v'è dubbio che per quest'ultima dovremo nel prossimo futuro intensificare i nostri sforzi. Qualche anno fa la nostra spesa per ricerca era valutata pari allo 0,3 per cento del reddito nazionale. Poi venne il Programma e col Programma il proposito di elevare la spesa allo 0,6-0,8 per cento del reddito nel quinquennio 1965-1969. Il semplice proposito venne preso per realtà e un malinteso amor di patria suggerisce a taluno di scrivere che abbiamo praticamente raggiunto una spesa per la ricerca dell'ordine dell'1 per cento del reddito nazionale.

Il fatto è che spendiamo poco di più di quanto spendevamo qualche anno fa e che spendiamo male. Con una visione più chiara delle nostre possibilità e degli interessi nazionali, si spenderebbe meglio il poco e si potrebbe aumentare la spesa, non sulla car-

ta, con quella gradualità che un programma nazionale dovrebbe indicare. Si discute di incentivi dello Stato per la ricerca con fini industriali, ma non ci si sforza di definirli e di applicarli; si discute se si deve favorire prevalentemente l'industria di Stato o l'industria privata, e si dimentica che l'industria della nazione è un tutto inscindibile da valorizzare e da difendere unitariamente; essa è ricchezza comune, impegnata nel comune progresso.

I criteri ai quali si dovranno ispirare gli interventi pubblici in favore della ricerca, secondo l'oratore, per qualche anno ancora non potranno essere che criteri strettamente economici. Stiamo tentando di organizzarci e siamo un paese piuttosto povero: e allora dobbiamo orientare i pochi mezzi in quei settori in cui la nostra industria e la nostra agricoltura sono più ricettivi alla sollecitazione delle innovazioni proposte dalla ricerca.

Alla luce di queste considerazioni va riconosciuto che la Commissione ha avuto, a giudizio del dottor Morandi, mano felice nella selezione dei settori da considerare. In quello dell'energia è dall'impiego della fonte nucleare che ci vengono i problemi più urgenti: la competitività degli impianti nucleotermoelettrici sta per essere raggiunta, almeno per unità di elevata potenza, e, in Europa, le nazioni industrialmente più avanzate si stanno organizzando per trovarsi in buona posizione sul nuovo mercato.

In Italia disponiamo di conoscenze, di uomini, di centri di ricerca, di aziende con esperienze forse parziali e ancora da mettere alla prova, ma tali da poter costituire una buona base di partenza per un'industria nucleare. Peraltro non possiamo pensare di vendere all'estero centrali nucleari se prima non ne avremo costruite e installate in Italia. E poiché in Italia l'unico cliente è l'ENEL, sarà necessario che esso definisca i propri programmi e orienti le proprie direttive nel senso di affidare all'industria nazionale, pur con tutte le opportune garanzie, la realizzazione degli impianti previsti. Se tali direttive verranno tempestivamente adottate, la nostra industria, sia privata, sia a partecipazione statale, potrà organizzarsi per compiere uno sforzo autonomo di ricerca tecnologica, di progettazione e di costruzione e per acquisire esperienze e capacità valorizzabili anche all'estero.

Con riferimento al settore elettronico, il dottor Morandi, dopo aver rilevato come nelle aree scientificamente e tecnologicamente più impegnative l'influenza dell'industria nazionale del settore sia tuttora modesta, ha soste-

nuto la necessità di un suo potenziamento soprattutto nei rami più promettenti e che maggiormente influiscono sul progresso delle altre attività produttive: i rami dell'elettronica professionale e industriale, nonché quello dei componenti cui esse attingono.

L'azione pubblica a sostegno dell'elettronica professionale dipenderà in larga misura dalla politica adottata dalle aziende di Stato e dalle società concessionarie, politica che dovrà essere proiettata in avanti, stimolante e ispirata a criteri di efficienza. Per l'elettronica industriale, e particolarmente per i campi della regolazione e dei controlli, sarà opportuno assegnare alle aziende commesse di studio nel quadro di predeterminati obiettivi di sviluppo tecnico conformi alle prevedibili linee di espansione dell'economia nazionale. Per i calcolatori sarà conveniente incoraggiare le tendenze dell'industria verso una specializzazione e sostenere, in sede industriale e altrove, quelle attività di ricerca che potranno consentirci di trarre il massimo profitto dall'impiego degli elaboratori che avremo acquistato o che dovremo acquistare all'estero.

In linea generale, per l'intero settore elettronico, dovrebbe venire incoraggiata la spinta alle concentrazioni ogni qualvolta essa dovesse spontaneamente manifestarsi, tenendo conto, soprattutto, dell'allargamento del mercato che l'integrazione europea sta realizzando. Per questo settore industriale delicato e dinamico sono particolarmente da temere raggruppamenti pubblici artificiosi, che possano mortificare l'inventiva e quindi favorire uno spreco di denaro.

Passando all'esame del settore chimico, il dottor Morandi ne pone in evidenza alcuni caratteri peculiari: l'importanza determinante che esso va assumendo in conseguenza della diffusione e dell'applicazione dei suoi prodotti e l'estremo dinamismo richiesto dal rinnovamento dei processi e degli impianti, rivolti a capacità unitarie sempre più elevate. Tutto ciò dev'essere sostenuto da un massiccio sforzo di ricerca, sforzo che in Italia è rilevante, raggiungendo per alcune aziende il 2-3 per cento del fatturato, ma che ancora non è allineato con quello che le principali società chimiche mondiali riescono a sviluppare. Un potenziamento della ricerca è reso necessario anche dalle difficoltà che si incontrano oggi nell'ottenere licenze o *know-how* dietro corresponsione di *royalties*; infatti a motivo dell'acuta concorrenza sui mercati internazionali le imprese preferiscono scambiare « conoscenze contro conoscenze » e non conoscenze contro denaro.

Lo Stato potrebbe avvalersi della collaborazione delle aziende chimiche per la soluzione di problemi di largo interesse sociale, quali la depurazione delle acque e dell'atmosfera, la dissalazione delle acque salmastre e marine, lo sviluppo e la difesa delle colture agricole, assegnando alle aziende stesse « contratti di ricerca » secondo procedure da studiare nei dettagli.

E poi di fondamentale importanza — e questo vale per tutti i settori considerati e per altri ancora — che lo Stato, nell'ambito dell'insegnamento universitario, potenzi le attività di laboratorio. Esso inoltre deve seriamente affrontare la grave questione dell'insegnamento delle tecnologie, colmando così una grossa lacuna nella preparazione degli uomini della ricerca, particolarmente di quella industriale.

Infine esso dovrebbe semplificare, riordinare e aggiornare la legislazione e i regolamenti riguardanti la sicurezza e i controlli di carattere fiscale in genere. Spesso norme vecchie e superate, oltre ad accrescere i costi, obbligano a rinunciare a soluzioni tecnicamente avanzate, applicate in altri paesi.

Concludendo, il dottor Morandi ribadisce l'utilità di un'azione diretta dello Stato a sostegno delle attività di ricerca applicata e di sviluppo nei tre settori considerati. In effetti il ritardo nei confronti dei paesi industrialmente avanzati, molto spesso, più che nelle fasi di ricerca scientifica vera e propria, è grande in quelle del trasferimento dei risultati della ricerca dal laboratorio all'impianto industriale. È quindi direttamente alle imprese che un'azione incentivante dovrebbe prevalentemente rivolgersi.

Naturalmente, data l'esiguità dei fondi disponibili, sarà necessario effettuare scelte che dovranno essere fondate su una approfondita conoscenza dei diversi settori industriali e delle loro necessità più urgenti.

A quest'opera conoscitiva la F.A.S.T. porterà presto un importante contributo: essa, infatti, sta organizzando per il prossimo giugno un convegno dal titolo « La ricerca industriale per l'Italia di domani » nel corso del quale tutti i temi di cui si è qui trattato verranno ampiamente esaminati e discussi ed al quale, concludendo, l'oratore invita cordialmente i deputati della Commissione, nell'ambito dell'auspicato programma di maggiori contatti fra società civile e società politica.

Alla esposizione del dottor Morandi fanno seguito quesiti e richieste di chiarimenti e di integrazioni della esposizione stessa da parte dei deputati: Biaggi Francantonio, Ce-

ravolo, Romita — che nella sua qualità di Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione ha avuto incarico dal Ministro Gui di seguire questa serie di *hearings* — Merenda, Di Vagno, Romualdi, Bastianelli, Helfer, e dello stesso Presidente Giolitti.

A tutti risponde, fornendo ulteriori ragguagli, il dottor Morandi ringraziando per il vivo interessamento della Commissione.

Il Presidente Giolitti, dopo aver vivamente e cordialmente ringraziato il dottor Morandi ed avergli espresso il migliore apprezzamento della Commissione, comunica che, proseguendo nelle indagini conoscitive sul tema in discussione, la Commissione ascolterà, giovedì 13 aprile alle ore 10, il professor Pasquale Saraceno nella sua qualità di Presidente della Commissione per il divario tecnologico.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

#### IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sistemazione di debiti verso le Amministrazioni provinciali per assegni corrisposti al personale non di ruolo del cessato ACIS al 30 giugno 1952 » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (3595).

Il relatore onorevole Gennai Tonietti Erisia, illustrando il provvedimento in esame fa presente che i fondi in esso stanziati servono per rimborsare alle amministrazioni provinciali le somme da queste anticipate per il pagamento di stipendi o altri assegni alle assistenti sanitarie visitatrici e alle ostetriche provinciali, stipendi e assegni che sono di competenza del Ministero della sanità; fa presente altresì che sul provvedimento la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole. Conclude quindi per l'approvazione del disegno di legge.

Posti ai voti i singoli articoli sono approvati senza discussione e senza modifiche.

DISEGNO DI LEGGE:

« Assegnazione straordinaria per la parziale sistemazione dei debiti per ricovero degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati

congeniti dell'anca » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (3596).

Il relatore onorevole Gennai Tonietti Erisia illustrando il provvedimento fa presente che la somma di due miliardi stanziata costituisce solo un modesto contributo, del tutto insufficiente alla sistemazione dei debiti contratti dai vari Istituti per il ricovero e l'assistenza a favore degli infermi poliomielitici e discinetici la cui situazione finanziaria è veramente disastrosa; pur tuttavia dà atto al Governo degli sforzi compiuti per venire incontro a queste benemerite istituzioni.

Dà conto poi del parere espresso dalla Commissione bilancio la quale ha proposto un emendamento formale tendente ad aggiungere all'articolo 2 le parole: « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ». La modifica si rende necessaria per il fatto che la legge citata dispone che i residui per finanziamenti di leggi in corso possono essere utilizzati solo fino all'esercizio finanziario successivo, tale termine per la legge in esame è scaduto il 31 dicembre 1966, donde l'aggiunta che dispone la deroga.

L'onorevole Usvardi si trova d'accordo con il relatore sulle considerazioni fatte circa la situazione critica in cui versano gli istituti di cui tratta la legge. Attraverso il provvedimento in esame si cerca di avviare a soluzione il relativo problema. Auspica quindi un maggiore stanziamento di fondi per il potenziamento della medicina preventiva che considera parte essenziale del sistema curativo.

L'onorevole Palazzeschi puntualizza la situazione drammatica in cui versano i centri per la cura e il recupero dei poliomielitici, degli spastici e dei discinetici, alcuni dei quali, oberati da una mole di debiti, rischiano di essere chiusi. Per venire incontro a questa situazione occorrono maggiori stanziamenti essendo del tutto insufficienti quelli disposti col provvedimento in esame.

L'onorevole Alboni dopo aver dichiarato preliminarmente che voterà a favore del provvedimento, deplora che il Governo e il Parlamento invece di provvedere a questo importante settore attraverso un piano organico, continuino a procedere con leggine sanatorie. Chiede al Ministro della sanità di impegnarsi a far stanziare nel prossimo bilancio le somme necessarie per il soddisfacimento di tutte le esigenze della medicina sociale. Critica infine i criteri restrittivi seguiti dalle autorità locali nel riconoscere il diritto al ricovero dei poliomielitici e dei discinetici.



L'onorevole Barberi concorda sulla necessità di stanziare maggiori fondi per questo settore della medicina e chiarisce che i debiti che col provvedimento in esame si intende, almeno in parte, coprire, si riferiscono al periodo acuto della poliomielite. Attualmente a seguito delle massicce vaccinazioni la malattia ha perduto molto della sua virulenza e si spera che in un prossimo avvenire essa possa essere del tutto debellata. Conclude per l'approvazione del provvedimento.

Il Ministro Mariotti manifesta alcune perplessità sul parere della Commissione bilancio circa la copertura finanziaria ritenendo superflua la menzione espressa della deroga alla legge del 1955, n. 64 che, tra l'altro rinvierebbe al Senato il provvedimento con conseguente ritardo nella sua approvazione. Propone quindi di rinviare il voto conclusivo alla prossima settimana al fine di chiedere chiarimenti alla Commissione bilancio.

Nel merito del provvedimento fa presente che la situazione debitoria degli istituti all'atto dell'assunzione della carica di Ministro della sanità era di circa 21 miliardi i quali per il suo continuo interessamento, sono stati ridotti a 12 miliardi. Il provvedimento in esame rappresenta un altro passo avanti nell'eliminazione di tali debiti. Assicura che in occasione della redazione del bilancio del 1968 condurrà una lotta a fondo per assicurare alla medicina sociale gli stanziamenti necessari.

Il relatore fa presente, circa la copertura finanziaria, che la formulazione proposta dalla Commissione bilancio è richiesta dalla legge ed è divenuta prassi costante, sicché ritiene sia preferibile accogliere in questa sede il parere, che peraltro per la Commissione Sanità è vincolante, anche se occorre rinviare il provvedimento al Senato.

Dello stesso parere è l'onorevole Lattanzio.

Il Ministro Mariotti non insiste nella sua proposta. L'articolo 1 è quindi approvato nel testo pervenuto dal Senato e l'articolo 2 è approvato con la modifica proposta dalla Commissione bilancio.

I due provvedimenti sono quindi votati a scrutinio segreto ed approvati.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Trapianto del rene tra persone viventi »  
(Approvato dal Senato) (Parere della IV e VIII Commissione) (3694).

Il Presidente informa che i commissari del gruppo comunista hanno chiesto un rinvio della discussione del provvedimento in esa-

me essendo impegnati in una riunione di gruppo.

L'onorevole Lattanzio propone, per economia di tempo, che il relatore faccia la sua relazione preliminare rinviando la discussione alla prossima settimana.

Dopo brevi interventi del Ministro Mariotti, dell'onorevole Alboni e del relatore onorevole Cortese, la discussione del provvedimento è rinviata alla prossima settimana.

#### SULL'ORDINE DEI LAVORI

L'onorevole Bartole chiede al Presidente che venga iniziata al più presto la discussione sui provvedimenti concernenti le farmacie. Rileva come il Ministro della sanità ha presentato al Senato un nuovo disegno di legge concernente le farmacie rurali. Ora se tale disegno di legge venisse discusso da quel ramo del Parlamento prima dell'approvazione del testo proposto dal Comitato ristretto della Commissione sanità, tutto il lavoro finora compiuto sarebbe vanificato.

Dopo un breve intervento del Ministro della sanità che spiega i motivi che lo hanno indotto a presentare al Senato il provvedimento sulle farmacie rurali, il Presidente propone e la Commissione approva, di tenere nelle prossime settimane due sedute di cui una dedicata ai provvedimenti ordinari e l'altra esclusivamente alle farmacie.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

## CONVOCAZIONI

### III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Venerdì 7 aprile, ore 16.

Comunicazioni del Ministro per gli affari esteri.

### IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Venerdì 7 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali (*Modificato dal Senato della Repubblica*) (1468-B) — Relatore: Breganze.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello di Campobasso (1968) — Relatore: Breganze — (*Parere della V Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

CACCIATORE ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del Codice civile (1267) — Relatore: Pennacchini — (*Parere della XIII Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (1535) — Relatore: Bisantis — (*Parere della I e della V Commissione*).

## RELAZIONI PRESENTATE

*I Commissione (Affari costituzionali):*

Senatore CHABOD: « Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica » (*Approvata dal Senato*) (3526) — Relatore: Tozzi Condivi.

*II Commissione (Affari interni):*

SCRICCIOLO ed altri: Distacco della borgata Lido di Follonica dal comune di Piombino, in provincia di Livorno, e sua aggregazione al comune contermini di Follonica in provincia di Grosseto (1811) — Relatore: Russo Spena.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 23,30.*